



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto:

FRANCO DE STEFANO

Presidente

PASQUALE GIANNITI

Consigliere

STEFANO GIAIME GUIZZI

Consigliere

RAFFAELE ROSSI

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere - Rel.

Opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c. - Precetto fondato su d.i. provv. esec. - Mancata menzione del provvedimento ex art. 648 c.p.c. - Nullità

Ud. 8.10.2025 PU

Cron.

R.G.N. 14332/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 14332/2023 R.G. proposto da:

DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma, ,
presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.,
domicilio digitale come in atti

- ricorrente -

contro

MARIA MICHELA

- intimata -

avverso la sentenza del Tribunale di Bari recante il n. 1458/2023 e pubblicata
in data 20.4.2023;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8.10.2025

dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;



udito il Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Anna Maria Soldi.

FATTI DI CAUSA

Maria Michela ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., propose opposizione in relazione all'atto di precetto notificatole il 24.6.2021, con cui l'avv. Domenico le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 2.853,19, oltre accessori, a titolo di compensi professionali. In particolare, l'opponente dedusse la nullità del precetto in quanto carente della menzione del provvedimento che aveva disposto la esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva. Costitutosi l'opposto, con sentenza del 20.4.2023 il Tribunale di Bari accolse l'opposizione, dichiarando la nullità del precetto. Richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24226/2019 e Cass. n. 31226/2019), osservò il Tribunale - per quanto qui ancora interessa - che ai sensi dell'art. 654 c.p.c., l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità del precetto stesso, giacché l'indicazione di tale provvedimento non può evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva; né rileva la conoscenza *aliunde* che l'intimato abbia conseguito del provvedimento concessorio; né, infine, tale difetto è suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c., per il raggiungimento dello scopo.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Domenico sulla scorta di tre motivi. L'intimata non ha resistito. Ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., in data 20.10.2023 è stata depositata proposta di definizione accelerata del ricorso, nel senso della sua inammissibilità/infondatezza, per le seguenti testuali ragioni: "*primo motivo manifestamente infondato: l'opposizione risulta*



proposta anteriormente all'inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 617, comma

1, c.p.c., onde non vi è luogo allo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione;

secondo motivo manifestamente infondato: la previsione dell'art. 654 c.p.c., secondo cui l'esecuzione fondata su decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo non richiede una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, ma nel precetto va fatta menzione del provvedimento che ne ha dichiarato l'esecutorietà, è applicabile in tutti i casi in cui il decreto ingiuntivo acquisti efficacia esecutiva dopo la sua emissione, non solo nel caso di esecutorietà del decreto per mancata opposizione;

terzo motivo manifestamente infondato: sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di tale provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24226 del 30/09/2019, Rv. 655175 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019, Rv. 656178 - 01), che il ricorso non offre motivi idonei a rimeditare".

Il ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione. Fissata l'adunanza camerale per la data del 26.3.2025, il ricorrente ha depositato memoria ma, con ordinanza interlocutoria n. 14067/2025, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, per la fissazione in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico del secondo motivo del ricorso. Fissata dunque l'odierna pubblica udienza, il Procuratore



Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 - Col primo motivo si denuncia nullità del procedimento per violazione dell'art. 618 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non aver il Tribunale concesso il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, stante la necessaria struttura bifasica del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

1.2 - Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art 654 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene che, poiché la *ratio* del secondo comma dell'art. 654 c.p.c. (nel testo applicabile *ratione temporis*) consiste nel consentire all'intimato, per il solo caso di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, di individuare, attraverso la specificazione del decreto con il quale il giudice concede l'esecutorietà, l'obbligazione da adempiere ed il titolo esecutivo azionato, come da insegnamento di Cass. n. 2093/2022, tanto non sarebbe stato necessario nella specie, posto che la _____ non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del Giudice di pace di Roma del 28.5.2018, sia della successiva sentenza n. 8288/2020 che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale era stato pure proposto appello.

1.3 - Col terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 156 e 653 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché comunque l'intimata aveva avuto piena conoscenza dei provvedimenti che avevano determinato la esecutorietà del d.i. opposto.



2.1 - Ritiene la Corte di condividere il percorso decisorio prospettato con la proposta di definizione anticipata su descritta, nei termini che seguono.

3.1 - Il primo motivo è palesemente infondato.

Il tema della struttura bifasica delle opposizioni esecutive concerne, ovviamente, le sole opposizioni endoesecutive, ossia quelle che si propongono *pendente executione*, dopo l'avvio dell'azione esecutiva, e con ricorso proposto al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 615, comma 2, nonché 617, comma 2, c.p.c. (disposizione, quest'ultima, che qui verrebbe astrattamente in rilievo, trattandosi - per quanto ancora interessa - di opposizione agli atti esecutivi).

Nella specie, però, la propose opposizione a seguito della notifica del precetto, senza attendere la notifica del pignoramento - che, com'è noto, segna l'avvio dell'azione esecutiva per equivalente (o espropriazione), ex art. 491 c.p.c. - e denunciando (anche) vizi formali da cui, nella sua prospettiva, il precetto stesso era affetto: dunque, senza alcun dubbio, si tratta di opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., non a caso proposta dall'intimata con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari, in sede contenziosa ordinaria, come pure dedotto dal ricorrente.

In tali condizioni, dunque, non v'è spazio alcuno perché il giudice adito assegni il termine per l'introduzione del giudizio di merito, come anelato dal ricorrente, perché la struttura bifasica dell'opposizione (su cui si veda, per tutte, Cass. n. 25170/2018) concerne le sole opposizioni endoesecutive, come s'è detto, e perché la proposizione dell'opposizione preesecutiva (come quella che occupa) già determina, di per sé sola, la pendenza del giudizio di merito, in sede contenziosa ordinaria.



4.1 - Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono parimenti infondati.

La questione principale, come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, consiste nella individuazione della funzione della menzione, nel precetto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà, resa necessaria dalla previsione dell'art. 654, comma 2, c.p.c. (che, al tempo dei fatti di causa, disponeva anche che dovesse indicarsi il provvedimento di apposizione della formula esecutiva, inciso abrogato dal d.lgs. n. 149/2022, evidentemente in ragione dell'abrogazione dello stesso istituto della formula in parola; la specifica questione non è qui rilevante).

Da un lato, nella giurisprudenza di questa Corte è sostanzialmente granitica l'affermazione per cui detta menzione ha il solo scopo di evitare, al creditore, la necessità di notificare nuovamente il titolo esecutivo, qualora il decreto ingiuntivo non sia originariamente dotato di esecutività (posto che in tal caso la notifica del decreto stesso, ex art. 643 c.p.c., concerne per definizione un atto che non è ancora annoverabile tra i titoli esecutivi). In tali condizioni, la mancata indicazione in precetto del successivo provvedimento concessorio - quale che sia, ad es. ex artt. 647 o 648 c.p.c. - equivale a mancata notifica del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c.; proprio per questo il vizio non è sanabile per effetto della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (in tal senso, oltre alle pronunce di cui alla sentenza impugnata e alla stessa proposta di definizione, v. anche Cass. n. 22510/2014; Cass. n. 12731/2007; Cass. n. 839/2007; Cass. nn. 14729 e 14730/2001; Cass. n. 12766/2000; Cass. n. 7454/2000; Cass. n. 9901/1998; Cass. n. 11885/1993; Cass. n. 2525/1989; Cass. n. 330/1987).



4.2 - Sostiene invece il ricorrente che la funzione della indicazione in parola sia di carattere prettamente informativo, ossia di rendere noto all'intimato quale sia il titolo esecutivo di cui si minaccia l'esecuzione forzata (si richiama, sul punto, l'insegnamento di Cass. n. 2093/2022; ma si veda, anche, Cass. n. 1928/2020, così massimata: *"Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge"*).

Pertanto, se - a fronte della concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto a norma dell'art. 648 c.p.c. - il debitore non può non essere a conoscenza di un simile provvedimento (posto che esso è stato adottato a seguito di sua iniziativa processuale e in un giudizio in cui egli stesso è parte costituita), la mancata menzione del detto provvedimento, in precetto, in nulla potrebbe inficiare il diritto di difesa dell'intimato; sostiene, dunque, il ricorrente che il disposto dell'art. 654, comma 2, c.p.c. *"si riferisce ai soli casi di decreto*



monitorio non opposto; non si applica alle fattispecie, come quella concreta, in cui la provvisoria esecuzione è stata concessa con ordinanza, ex art. 648 cpc, in pendenza del giudizio di opposizione ovvero consegue, di diritto, ex art. 653 cpc I com cpc, in virtù della sentenza, di rigetto, dell'opposizione, ex art. 645 cpc. In ogni caso, i provvedimenti de quibus erano noti a controparte" (così in ricorso, p. 10).

4.3 - Ritiene la Corte di convintamente confermare il consolidato orientamento prima richiamato, seppur si rendano necessarie alcune puntualizzazioni.

Premesso, anzitutto, che la pronuncia specificamente invocata dal ricorrente (Cass. n. 2093/2022, non massimata), oltre a non essere pertinente rispetto alla fattispecie che occupa - trattandosi, in quel caso, di esecutività ex art. 647 c.p.c., per mancata proposizione dell'opposizione -, si muove interamente nell'ambito della consolidata giurisprudenza prima richiamata (così come, anche, la citata Cass. n. 1928/2020), non v'è dubbio che la mancata menzione per cui è processo equivalga alla mancata notifica del titolo esecutivo, adempimento formale che, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., è indispensabile ai fini della esatta individuazione dell'obbligazione di cui è minacciata l'esecuzione forzata.

Si tratta di attività che investe la sfera "minima" di informazioni che il precettante deve fornire all'intimato ai sensi dell'art. 480 c.p.c., onde consentirgli di conoscere con esattezza l'obbligo che ci si appresta a far valere con l'esecuzione forzata, nonché di eventualmente provvedere in via spontanea, nel termine di cui all'art. 482 c.p.c., onde evitarla.

L'assenza di una simile menzione, dunque, costituisce una lesione del diritto di difesa dell'intimato che si manifesta in guisa "autoevidente", essa comportando



“la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (così, Cass. n. 27424/2023; conf. Cass. n. 903/2024, nonché Cass. n. 21838/2025, resa con specifico riferimento alla omessa notifica del titolo esecutivo), sicché neppure occorre che l’intimato opponente deduca le ragioni per le quali la violazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo.

Proprio per tale motivo, dunque, è irrilevante la conoscenza che l’intimato possa aver acquisito *aliunde* circa l’esistenza di un provvedimento ex art. 648 c.p.c., concessorio della esecutorietà provvisoria, in corso di causa.

4.4 - D’altra parte, occorre qui rilevare che la tesi del ricorrente - secondo il quale l’art. 654, comma 2, c.p.c. sarebbe applicabile nel solo caso di decreto ingiuntivo non opposto - è smentita dallo stesso tenore testuale della citata disposizione: contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, nel precetto deve farsi riferimento al provvedimento concessorio dell’esecutorietà *tout court*, dunque anche a quello emesso nelle ipotesi di cui al primo comma [che a sua volta richiama l’art. 653 c.p.c., ossia i casi in cui l’esecutorietà è disposta a) con la sentenza che ha rigettato l’opposizione a d.i. o b) con l’ordinanza di estinzione del relativo giudizio], sicché è evidente che la disposizione in parola fa riferimento ad almeno due fattispecie astratte in cui la legge prevede che sia necessaria la menzione in precetto, *nonostante* il provvedimento concessorio sia sicuramente già a conoscenza dell’ingiunto, che è ovviamente parte del giudizio dallo stesso proposto ai sensi dell’art. 645 c.p.c.



4.5 - Piuttosto, occorre evidenziare che, nella giurisprudenza di questa Corte, e dato riscontrare un recente arresto (Cass. n. 8870/2022) che, richiamando un risalente pronunciamento (Cass. n. 1656/1975), ha tanto affermato: *“Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l’esecuzione forzata, essendo sufficiente che l’atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all’art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l’opposizione all’ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio”*.

Ora, per quanto il principio sia del tutto condivisibile in relazione alle sue pacifiche premesse (interamente ascrivibili al consolidato orientamento più volte richiamato, trattandosi in quel caso di decreto ingiuntivo *originariamente* esecutivo, in quanto emesso ai sensi dell’art. 642 c.p.c.), occorre evidenziare che la disposizione di cui all’art. 654, comma 2, c.p.c. attiene sì all’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventa esecutivo dopo la sua emanazione, ma non solo con riguardo ai casi in cui l’opposizione a d.i. sia stata rigettata o il relativo giudizio si sia estinto, bensì a tutte le ipotesi prospettabili.

Infatti, posta la funzione della menzione in precetto del provvedimento concessorio dell’esecutorietà (v. par. 4.3), la disposizione di cui all’art. 654, comma 2, c.p.c., ha portata generale e comprensiva di ogni ipotesi in cui il



decreto ingiuntivo acquisti detta qualità dopo la sua emanazione (v. Cass. n. 1975/1972; Cass. n. 3624/1980; Cass. n. 199/1985; Cass. n. 6536/1987), non solo in quelle di cui all'art. 653 c.p.c., come sembrerebbe doversi desumere dal principio di cui alla citata Cass. n. 8870/2022; nell'egida della norma in parola, dunque, ricade certamente anche il caso, che qui specificamente interessa, della concessione dell'esecutorietà nel corso del giudizio di opposizione, ex art. 648 c.p.c.

4.6 – Infine, con riferimento al tema della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, questione specificamente attinta dal terzo motivo, a quanto fin qui osservato può aggiungersi che la sua prospettazione, come articolata in ricorso, si rivela un mero artificio dialettico.

Infatti, a seguire fino in fondo la tesi del ricorrente, nel caso in esame non sarebbe di per sé (e in ipotesi) l'atto nullo a raggiungere il suo scopo (ossia, la piena conoscenza dei caratteri dell'obbligazione), ma tanto deriverebbe da un fatto ad esso esterno (la conoscenza *aliunde* del provvedimento da parte dell'intimato, per di più preesistente all'atto stesso): in altre parole, sarebbe come dire che, in tutti i casi in cui la esecutorietà è concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la nullità del precetto ex art. 654, comma 2, c.p.c., ove del provvedimento non sia data menzione, non potrebbe mai dichiararsi, perché quest'ultimo non può non essere noto all'opponente, il che è ampiamente da escludere, per quanto detto in precedenza.

Non si tratta, dunque, di un atto nullo che comunque (*ex post*) raggiunge lo scopo, così scongiurando la sua nullità ex art. 156, comma 3, c.p.c., ma di un atto che si rivela comunque definitivamente inidoneo a raggiungerlo.



4.7 - Deve pertanto affermarsi il principio per cui *"Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che - dopo la sua emanazione - ha disposto l'esecutorietà, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di anche una sola di tali indicazioni (non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che, del provvedimento, l'intimato abbia acquisito aliunde), l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi"*.

5.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato perché infondato.

Nulla va disposto sulle spese di lite, l'intimata non avendo svolto difese. La definizione del giudizio in piena conformità a quanto prospettato con la proposta di definizione anticipata del ricorso giustifica la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., ma in misura del minimo di legge, come da dispositivo, stante il riscontrato imperfetto allineamento nella giurisprudenza di legittimità, sulla questione di cui al secondo motivo, nonché la necessità del conseguente approfondimento disposto con l'ordinanza interlocutoria.

In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno 8.10.2025.

Il Consigliere est.
Salvatore Saija

Il Presidente
Franco De Stefano

